



Casa di Riposo "San Biagio"

Centro Servizi alla Persona



Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione dei locali della Casa di Riposo "San Biagio" CIG 56674385C9

QUESITO 1

Visti i requisiti di partecipazione in cui sono richieste certificazioni di qualità (ambiente e sicurezza) che non sono strettamente correlate al servizio di pulizia, e che pertanto rischiano di limitare la concorrenza alla partecipazione dell'appalto riducendo le possibilità per le piccole e medie imprese. Ciò in contrasto con le nuove direttive europee che hanno integrato l'art. 2 del Dlgs 163/2006 (Codice appalti) con il comma 1-bi il quale cita testualmente "I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese." Il NON possesso della certificazione poi, specialmente quelle inerenti sicurezza e ambiente che sono trasversali ad un servizio di pulizia (diverso è invece il caso della certificazione di qualità specifica), non implica che la ditta/impresa di pulizia non metta già in pratica alcune soluzioni anche creative e di interesse per l'Ente. In funzione di ciò, si chiede, pertanto, a codesto Ente, di porre una modifica ai requisiti di partecipazione, eliminando la necessità di possedere tali certificazioni, ma favorendo una valutazione delle modalità messe in pratica (rispetto alle materie di ambiente e sicurezza) dalle ditte all'interno del progetto qualitativo al fine di assegnare un punteggio a ciò che viene realmente proposto in sede di gara che potrà essere attentamente valutato dalla Vs commissione gara, con il duplice scopo di tutelare la concorrenza e tutelare i vostri interessi nella scelta del migliore concorrente.

Risposta: l'utilizzo di prodotti biodegradabili che limiti l'inquinamento ambientale (utilizzo e sversamento del prodotto utilizzato), è molto importante. Pertanto, fondamentale è la procedura organizzativa, la sicurezza nell'utilizzo dei prodotti e l'attrezzatura utilizzata, questo perché vengono coinvolti indirettamente le persone anziane non autosufficienti che vivono nella Struttura, il personale dell'Ente ed i suoi visitatori, oltre ovviamente al personale della ditta di pulizie.

La certificazione, quindi, assicura all'Ente che la ditta aggiudicataria rispetti tutta la normativa ambientale e di sicurezza.

Tutto ciò non limita la concorrenza alle piccole e medie imprese, in quanto oramai a costi contenuti tutti possono certificarsi.

QUESITO 2

Se partecipiamo in ati, la capogruppo può fare un avvalimento per il servizio di punta e la mandante fare l'avvalimento per la certificazione 14001?

Risposta: si rimanda al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (codice appalti).

QUESITO 3

Qual è/sono attualmente la/le ditta/e che sta/stanno svolgendo il servizio?

Risposta: la ditta che attualmente svolge il servizio di pulizie è la Cooperativa Solidarietà di Padova.

QUESITO 4

Si chiede di conoscere l'attuale canone (se derivante da precedente aggiudicazione) e se, rispetto al servizio attuale, il capitolato della presente gara introduca variazioni in aumento/riduzione.

Risposta: *l'attuale canone mensile è di € 9.147,44, iva esclusa, e deriva da precedente aggiudicazione.*

QUESITO 5

Si chiede di specificare se il triennio di riferimento ai fini del possesso del requisito del fatturato globale e specifico è quello compreso tra il 01/01/2011 ed il 31/12/2013 oppure tra il 24/03/2011 ed il 23/03/2014.

Risposta: *il triennio di riferimento è 01.01.2011-31.12.2013.*

QUESITO 6

Si chiede di confermare che il requisito di fatturato specifico è soddisfatto nel caso in cui i servizi di pulizia e sanificazione sono prestati in cliniche sanitarie private, ambulatori e strutture socio-sanitarie quali residenze sanitarie assistenziali per anziani non autosufficienti.

Risposta: *attenersi a quanto previsto nel bando di gara e nel capitolato speciale.*

QUESITO 7

Si chiede di confermare che gli attestati rilasciati dai Committenti a comprova del requisito del fatturato specifico possono essere prodotti in copia dichiarata conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Risposta: *gli attestati possono essere prodotti in copia dichiarata conforme.*

QUESITO 8

Si chiede di confermare che, nel caso di partecipazione da parte di un Consorzio stabile, i requisiti speciali sono soddisfatti mediante l'applicazione del combinato disposto degli articoli 35 D. Lgs. 163/2006 e 277 del D.P.R. 207/2010.

Risposta: *attenersi a quanto previsto nel bando di gara, nel capitolato speciale e nel D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (codice appalti).*

QUESITO 9

A pag 17 viene riportata la seguente dicitura: “Si fa presente che saranno ammessi esclusivamente costi della manodopera coincidenti con i costi orari indicati nella tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – giugno 2013 – Provincia di Verona – per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfezione, servizi integrati/multiservizi; inoltre, non saranno ammessi contratti di apprendistato e/o livelli contrattuali inferiori al 2°, pena esclusione dalla gara.”

Si fa presente che ormai la totalità della giurisprudenza è unanime sul fatto che i costi orari indicati nelle tabelle Ministeriali risultano parametri di riferimento e possono essere indicati costi orari diversi se opportunamente giustificati. A esempio la sentenza 5497 del 11.10.2002 la V sezione del C.d.S. ha stabilito che eventuali disposizioni che precludono, in sede di verifica delle offerte anomale presentate negli appalti di servizi, la valutazione di “.....elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da questi ufficiali...” contrasta con i principi enunciati dalla Direttiva CE 92/50, intesi a sviluppare la libera concorrenza tra i concorrenti alle gare d'appalto, in quanto sostanzialmente finisce per prevedere una esclusione automatica, nonostante l'offerta di prezzi eventualmente più vantaggiosi. Dovendosi dare prevalenza alla disciplina Comunitaria, deve ritenersi pertanto che non possa disporsi l'esclusione di una offerta sul presupposto dell'inderogabilità dei minimi tabellari relativi al costo della manodopera indicati dalla FISE (quali elementi racchiusi in atti ufficiali, ritenendo inammissibile a priori che l'offerente presenti qualsiasi tipo di giustificazione. Al tempo stesso, il D. Lgs 163/2006 all'art. 87, comma 3 “Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse” cita testualmente “Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge”.

Dai riscontri normativi e giurisprudenziali citati risulta pertanto in modo inequivocabile la possibilità di giustificare costi della manodopera inferiori ai cosiddetti atti ufficiali.

Si chiede pertanto di eliminare la causa di esclusione sui costi orari al fine di evitare possibili contenziosi su questo argomento.

Inoltre, nella pagina successiva, viene riportata la seguente dicitura: "In riferimento al prezzo complessivo annuo sopra indicato, si fa presente che la somma dei seguenti costi annuali:

- costo annuale dei prodotti, attrezzature e macchinari di cui alla lettera b)
- spese generali annuali di cui alla lettera c)
- costo annuale della sicurezza relativo alla propria organizzazione di cui alla lettera d)
- utile d'impresa annuo >0 di cui alla lettera e)

non deve essere inferiore al 8% del costo totale annuale della manodopera di cui alla lettera a), pena esclusione dalla gara.

Risulta evidente che in virtù di quanto sopra esposto e in considerazione che "Il monte ore complessivo annuo proposto non potrà essere inferiore a n. 7.500 ore all'anno", l'offerta economica che ne deriverebbe sarebbe simile per tutti i concorrenti e soprattutto sarebbe oggettivamente rilevabile dai dati inseriti nel progetto. Tali modalità di vincolo, in particolar modo sul costo della manodopera e sulle spese accessorie già predefinite, vanno in contrasto con i principi sopra enunciati oltre a rendere evidente e calcolabile, da parte di questa stazione appaltante, già in sede di valutazione dell'offerta tecnica, il prezzo che ogni concorrente andrà a formulare. Il prezzo che potrebbe essere calcolato potrebbe avere un lievissimo discostamento, che però non sarà determinante sul punteggio attribuito per l'elemento economico, in quanto l'utilizzo della formula prevista in relazione alla media dei ribassi creerà punteggi pressoché identici.

Concludendo, per le ragioni sopra esposte, si invita questa stazione appaltante a permettere la deroga sui primi 2 elementi riguardanti i costi orari e le incidenze percentuali delle voci di costo.

Risposta: attenersi a quanto previsto nel bando di gara, nel capitolato speciale e nel D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (codice appalti).

QUESITO 10

Sul bando è richiesta come capacità tecnica di dimostrare di aver svolto almeno 1 servizio analogo (nei tre anni) di importo minimo 137.500,00 euro, ma sul capitolato a pag. 14 chiedete almeno 2 servizi analoghi di importo pari ad euro 137.500,00 si chiede quindi se bisogna far riferimento a quanto chiesto sul bando oppure sul capitolato?

Risposta: Vedi avvisi di rettifica

QUESITO 11

E' possibile conoscere del personale addetto attualmente in carico alla Cooperativa Solidarietà, che effettua il servizio pulizie presso la Vs. struttura, se assunto full time o part time?

Risposta: le addette al servizio pulizie hanno le seguenti percentuali:

n. 1 part time 73.68%

n. 1 part time 78.95%

n. 3 part time 39.47%

personale in maternità: n. 1 part time 52.63%

n. 1 part time 68.42%

QUESITO 12

In riferimento al Bando di Gara pubblicato sul VS. sito, alla voce "requisiti di capacità tecnica siamo a chiederVi se fosse possibile partecipare alla gara in oggetto tenendo conto che la ns. azienda è una società nata all'inizio dell'anno 2013 e quindi ha un fatturato specifico per servizi identici a quello di gara, in un solo contratto, presso una sola struttura di € 110.000,00 annuo.

Risposta: attenersi a quanto previsto nel bando di gara e nel capitolato speciale.

QUESITO 13

Siamo una Ditta di servizi di Rovigo, iscritta alla C.C.I.A.A. di Rovigo, alla fascia di classificazione economica delle imprese di pulizia in base al dm n. 274/1997 art. 3.

La nostra Azienda ha in corso contratti di servizio di pulizia-igiene ambienti presso Case di Riposo. Siamo in possesso della Certificazione di Qualità ISO 9001:2008 , in riferimento al Vs. bando di gara "Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione dei locali della Casa di Riposo San Biagio" CIG 56674385C9, è incomprensibile e inaccettabile quanto richiesto dal bando di gara, relativamente al fatturato dell'impresa, al netto di I.V.A., che non deve essere inferiore a euro 1.500.000,00 annui e la richiesta di tre Certificazioni, che sono molto onerose per un'impresa artigiana di piccole e medie dimensioni.

La nostra Impresa sarebbe interessata a partecipare alla gara, visto che il canone annuo per lo svolgimento del servizio ammonta a euro 137.500,00, ma il bando, così com'è, a nostro avviso, ha la finalità di escludere volutamente le piccole e medie imprese.

Chiediamo sia richiesta la fascia di classificazione economica delle imprese di pulizia in base al dm n. 274/1997 art. 3, come requisito indispensabile, che dimostra la capacità tecnico-organizzativa ed economica della nostra Azienda.

Risposta: Vedi avvisi di rettifica e quesito n. 1

QUESITO 14

Relativamente al capitolato speciale d'appalto pag. 17 "costo manodopera" si chiede se bisogna fare riferimento alla tabella ministeriale di aprile o luglio 2013.

Risposta: Si fa riferimento alla tabella ministeriale di luglio 2013. Vedere avvisi di rettifica per nuovo modello B, offerta economica.

QUESITO 15

Si chiede un chiarimento in merito a quanto richiesto al punto 2.2 del Modulo allegato A relativamente ai soggetti cessati dalla carica: si tratta di refuso la richiesta del triennio anziché dell'anno come previsto dalla normativa vigente?

Risposta: si si tratta di refuso, come la normativa prevede il periodo di riferimento è l'anno.